



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via V. Ranieri II Trav. Privata n. 1 - 89052 CAMPO CALABRO (RC) - Tel. e Fax 0965 757424 - C.M. RCIC83400X

C.F. 92031060806 -- @mail: rcic83400x@istruzione.it - rcic83400x@pec.istruzione.it - sito web: www.icscampocalabro.edu.it - Codice Univoco UFGB2C

Prot. n. 6956

Campo Calabro, 19 dicembre 2021

**Ai Genitori degli Alunni di ogni Ordine e grado
di tutti i Plessi scolastici di CAMPO CALABRO**

**Ai Docenti di ogni Ordine e grado
di tutti i Plessi scolastici di CAMPO CALABRO**

Al D.S.G.A.

**Al Personale A.T.A.
di tutti i Plessi scolastici di CAMPO CALABRO**

Al Sito Web

**OGGETTO: Comunicazione Sospensione Didattica in presenza in tutti i Plessi scolastici di Campo Calabro
– Disposizione attivazione Didattica Digitale Integrata (D.D.I.).**

Con riferimento all'Ordinanza del Sindaco del Comune di Campo Calabro n. 269 del 19/12/2021 (Prot. 16024), recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000 sospensione attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private del Comune di Campo Calabro dal 20 al 23 dicembre 2021”*,

SI COMUNICA

la sospensione delle attività didattiche in presenza **nei giorni 20 – 21 – 22 – 23 dicembre 2021** in tutti i Plessi scolastici di questo Istituto Comprensivo ricadenti nel Comune di Campo Calabro (Campo Calabro Centro e Campo Piale).

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, come richiamati dalla suddetta Ordinanza sindacale, potrà essere garantita la didattica in presenza a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, previa richiesta delle loro Famiglie.

Si invita tutto il Personale docente in servizio ad attivare immediatamente, per tutto il periodo suddetto, la **Didattica Digitale Integrata**, secondo i protocolli operativi già noti.

Si allega l'Ordinanza n. 269 del 19/12/2021 del Sindaco del Comune di Campo Calabro.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria ADDAMO**



Comune di
CAMPO CALABRO

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N.269 del 19.12.2021

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000 sospensione attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private del Comune di Campo Calabro dal 20 al 23 dicembre 2021

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede all'art.1 che "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale: "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento";

Visto il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che "1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

Visto che il DPCM 13 ottobre 2020, art. 1 lett. "r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato (omissis)";

Visto il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Vista l'ordinanza 4 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo 3 distinti scenari;

Viste le misure di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 applicate nei territori di cui all'allegato 2 tra cui la Regione Calabria («scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto»); che, in particolare, il suddetto art. 3, comma 4, lett. f) del DPCM del 3 novembre 2020 prevede che «fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n.89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 convertito in legge n. 126 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid 19;

Visto il D.L. n. 51 approvato nel consiglio dei ministri con cui è stato prorogato ulteriormente, lo stato emergenziale nazionale fino al 31 marzo 2022;

DATO ATTO che i Sindaci possono adottare gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari, previsti all'art. 1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020, al fine di limitare le possibili occasioni di assembramento;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Considerato che sono stati accertati contagi da COVID 19 nella popolazione sul territorio comunale e conseguentemente nella comunità scolastica, che evidenziano un livello di circolazione del virus all'interno del territorio comunale tale da giustificare l'adozione di provvedimenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la nota del dirigente scolastico del 17 dicembre u.s.;

VALUTATA, altresì, la necessità di garantire a tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private presenti sul territorio comunale la prosecuzione del proprio percorso formativo attraverso l'utilizzo di modalità didattiche alternative a quella in presenza, e la necessità di garantire agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, ove richiesta, la didattica in presenza secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;

Ritenuto, per esigenze di tutela della salute pubblica adottare ordinanza sindacale di sospensione delle lezioni in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private presenti sul territorio comunale dal 20 al 23 dicembre 2021;

Visto l'art. 50 del TUEL, comma 5, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

ORDINA

- Per le motivazioni in premessa indicate, a tutela della salute pubblica, **dal 20 al 23 dicembre 2021 la sospensione** dell'attività didattica ed educativa in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private presenti sul territorio comunale;
- che sia garantita la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

DEMANDA

Alle dirigenze scolastiche l'organizzazione di modalità didattiche alternative alla didattica in presenza.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune di Campo Calabro.

Che ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii. Sono fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga comunicata a : - S.E. Prefetto di Reggio Calabria - ASP 5Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria - Comando Stazione Carabinieri di Campo Calabro - Polizia Locale di Campo Calabro - Dirigenti Scolastici - R.P.O. Area Amministrativa Comune di Campo Calabro.

Dalla Residenza Comunale, 19.12.2021

IL SINDACO

dott.Rocco Alessandro Repaci



A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Repaci", is written over the right side of the official seal.